



Consistenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigionazionale@consistentidellavoro.it

e-mail pec consigionazionale@consistentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 6 novembre 2015

Prot. n. 0011585/U/24

Circolare n. 1124

E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consistenti del Lavoro
LL. SS.

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consistenti del Lavoro
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della tutela delle condizioni
di lavoro e dei rapporti industriali
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale della giustizia civile
Ufficio III
Reparto II Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

Oggetto: regolamento per il funzionamento delle Commissioni di Certificazione.

Le recenti disposizioni legislative volte ad implementare il ruolo e le funzioni delle commissioni di certificazione, richiedevano una revisione del regolamento delle commissioni di certificazione istituite presso i Consigli Provinciali degli Ordini.

Il Consiglio Nazionale nelle sedute del 24 settembre 2015 e 23 ottobre 2015, ha approvato le predette modifiche, unitamente al recepimento di alcune linee interpretative che erano state già dettate in sede di risposta a specifici quesiti.



La struttura e l'impianto regolamentare è rimasto il medesimo e pertanto non si dovranno apportare complessi mutamenti organizzativi.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 76 c. C-ter del D.lgs. 276/2003, sono abilitati alla certificazione le commissioni istituite presso "i Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi"; pertanto, le nuove disposizioni regolamentari devono essere recepite nella forma e nella sostanza dai regolamenti delle singole Commissioni approvati dal Consiglio Provinciale competente.

Appare utile ricordare che i Consigli Provinciali hanno competenza ad organizzare, con relativi costi a loro carico, specifici eventi formativi validi per la formazione obbligatoria per i membri della Commissione di Certificazioni previo accreditamento del Consiglio Nazionale.

In allegato si trasmette copia del regolamento con le modifiche approvate dal Consiglio Nazionale, che in rapida sintesi si procede ad illustrare.

1) COMPETENZA TERRITORIALE (art. 1 c. 4 e 5)

Si ribadisce, in aderenza al dettato di legge, che la Commissione può operare nell'ambito provinciale avendo riferimenti diversificati a seconda dell'attività posta in essere:

- **Certificazione, tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 80, certificazione di rinunce e transazioni:** le Commissioni opereranno unicamente con riferimento ai contratti di lavoro instaurati, per ciò intendendosi sottoscritti, nell'ambito territoriale di riferimento del Consiglio Provinciale.

- **Conciliazione volontaria, ivi compreso il tentativo di conciliazione ex art. 6 D.lgs. 23/2015:** le Commissioni opereranno sulla base dei criteri di competenza così come individuati dall'art 413 c.p.c..

2) COMPOSIZIONE (art. 2 c. 7 e 9)

Al fine di rendere più spediti i lavori delle Commissioni è previsto che in caso di impedimento da parte del Presidente del Consiglio Provinciale a presiedere ai lavori della Commissione, lo stesso possa delegare, con atto scritto da conservare agli atti del relativo procedimento, i propri poteri non solo al Segretario ma anche ad uno dei commissari ordinari.

E' stato altresì ribadito che ai fini della validità della seduta è necessaria la presenza del Presidente o di suo delegato, e di almeno due ulteriori membri tra ordinari e supplenti.

3) SEDE (Art. 3 c. 2)

1. Per ragioni organizzative e logistiche la Commissione può decidere di convocare le proprie riunioni anche al di fuori degli spazi fisici del Consiglio Provinciale. Pertanto, ferma restando la



competenza territoriale, la Commissione, laddove ne ravvisi la necessità, potrà validamente riunirsi nei luoghi ove ritenga opportuno. Appare superfluo ricordare come le sedi di riunione debbano garantire i requisiti di sicurezza per i componenti della Commissione e per le parti audite, nonché le condizioni di riservatezza e di decoro proprie del procedimento posto in essere.

4) ISTANZA (Art. 7 c. 6 p. D)

Viene ricordato come in allegato all'istanza le parti debbano presentare il contratto (o di sua bozza) in triplice copia, contenente i propri dati anagrafici e fiscali.

5) DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONI (Art. 14 c. 6)

Viene evidenziato come in allegato al provvedimento di certificazione rilasciato alle parti debba necessariamente essere rimessa una copia del contratto certificato.

6) CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA (Art. 18 c. 2, 5 e 7)

Si conferma che i procedimenti amministrativi di certificazione sono soggetti all'imposta di bollo, invece, le istanze di conciliazione, sia esse volontarie che obbligatorie, ne sono escluse ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 legge n. 604/1966 e dall'art. 12 D.P.R. n. 642/72, Tabella B.

Conseguentemente anche i verbali di conciliazione non saranno oggetto di apposizione del bollo.

Nell'istanza dovranno essere indicati, oltre ai dati di riferimento delle parti, anche gli eventuali indirizzi di posta elettronica certificata ove far pervenire le comunicazioni da parte della Commissione.

Qualora la Commissione riscontri l'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione a ragione del mancato deposito della memoria difensiva della parte convenuta, archivia il procedimento e ne fornisce tempestiva comunicazione all'istante che pertanto potrà intraprendere l'azione giudiziaria.

7) VERBALE DI CONCILIAZIONE E DI MANCATA CONCILIAZIONE (Art. 19 c. 5)

Viene abrogato il comma 5, in quanto non viene più previsto l'obbligo, in capo alla Commissione, di depositare copia del verbale di conciliazione presso la competente DTL nei successivi 15 giorni. La Commissione è incompetente in tal senso, in conformità alle disposizioni di legge che prevedono tale facoltà in capo alle parti che ne abbiano interesse ai fini della mera esecutività dell'atto.

8) TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE (Art. c. 1 e 5)

Al pari di quanto precisato per il tentativo obbligatorio di conciliazione anche in questo caso gli atti (istanza e verbale conciliativo) sono esenti da imposta di bollo.



Si è ribadito il potere di rappresentanza in capo alle parti. Queste intervengono nel procedimento personalmente, ovvero a mezzo di proprio rappresentante munito di procura conferita esclusivamente per atto pubblico o scrittura privata autenticata. La suddetta autentica non potrà essere effettuata dalla Commissione di Certificazione o dai suoi componenti.

9) TERMINI DI DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO (Art. 7, c.1)

Il procedimento deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale termine è da intendersi ordinario e si sospende nei periodi previsti dal regolamento, normalmente coincidenti con i periodi di chiusura degli uffici del Consiglio Provinciale: dal 1° al 7 gennaio, dal 1° agosto al 1° settembre e dal 23 al 31 dicembre di ogni anno.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Marina E. Calderone)

MEC/SG/vs